



furness
underwriting

Coverholder at **LLOYD'S**

Contraente: **DENIS RUSSO**
Numero Polizza: **GKAZYOL10B116111A-LB**

RC PROFESSIONALE DEL COMMERCIALISTA

LLOYD'S INSURANCE COMPANY S.A.

La presente Assicurazione tiene indenne l'Assicurato - nei limiti ed alle condizioni contenute nel presente contratto - per le perdite involontariamente causate a terzi derivanti da errori od omissioni commessi dall'Assicurato nell'esercizio della propria attività professionale.

L'Assicuratore del presente contratto assicurativo è Lloyd's Insurance Company S.A.

Lloyd's Insurance Company S.A. è una società a responsabilità limitata belga (société anonyme / naamloze vennootschap) con sede legale in Bastion Towers Marsveldplein 5, 1050 Bruxelles, Belgio, e registrata presso la Banque-Carrefour des Entreprises / Kruispuntbank van Ondernemingen con il numero 682.594.839 RLE (Bruxelles). È una società assicurativa soggetta alla supervisione della Banca Nazionale del Belgio. Il numero, o i numeri, di registrazione dell'impresa e altre informazioni sono disponibili su www.nbb.be.

Sito web: www.lloydseurope.com. E-mail: lloydseurope.info@lloyds.com.

Il contratto è rilasciato da Lloyd's Insurance Company S.A., con sede legale in Italia in Corso Garibaldi 86, 20121 Milano e registrata presso la Camera di Commercio di Milano con il numero REA M12540259. Codice fiscale 10548370963.

E-mail: informazioni@lloyds.com. Tel: [+39 02 6378 8870](tel:+390263788870).

INDICE

Intermediari assicurativi	Pagina 2
Agenzia di sottoscrizione Lloyd's Coverholder	Pagina 2
Notifica Sinistri (reclami)	Pagina 2
Scheda di Polizza	Pagina 3
Testo di Polizza	Pagina 6

INTERMEDIARI ASSICURATIVI

FIVEBROKER

Via Martiri della Libertà 44 , 20066 Melzo, Italia

AGENZIA DI SOTTOSCRIZIONE | LLOYD'S COVERHOLDER

FURNESS UNDERWRITING EUROPE

Bastion Tower - Floor 20/21, Place Du Champ De Mars 5,
1050 Brussels, Belgium

Numero di Telefono: +39 02 8736 8387

Indirizzo e-mail: info@furnessunderwriting.com

NOTIFICA SINISTRI (reclami)

Il modulo di denuncia sinistro è disponibile online al link:
<https://furnessunderwriting.com/notifica-un-sinistro/>



SCHEDA DI POLIZZA (1 di 3)

<i>Codice Ramo</i> 04	<i>Corrispondente</i> 115219 YFQ	<i>Lloyd's Broker</i> 1773 IPR	<i>Riferimento unico dell'Accordo di Autorità Delegata – UMR</i> B177326B100001 09/03/2026 8
NUMERO DEL CONTRATTO		GKAZYOL10B116111A-LB	
NOME COMMERCIALE DEL PRODOTTO ASSICURATIVO		RC Professionale del Commercialista	
CONTRAENTE		DENIS RUSSO	
INDIRIZZO, CODICE POSTALE E CITTÀ DEL CONTRAENTE		VIA NAZARIO SAURO 10 , 20865 USMATE VELATE (MB), Italia	
PARTITA IVA			
CODICE FISCALE		RSSDNS02S09I690S	
ASSICURATO/I		DENIS RUSSO	
PERIODO ASSICURATIVO (ESCLUSO IL TACITO RINNOVO)		dalle 00:01 del 27/06/2026 alle 24:00 del 26/06/2027	
DATA DEL MODULO DI PROPOSTA CHE COSTITUISCE PARTE INTEGRANTE DEL PRESENTE CONTRATTO		26/06/2026	

PREMIO

<i>Codice del rischio</i>	<i>Premio netto</i>	<i>Accessori</i>	<i>Imponibile</i>	<i>Imposte</i>	<i>Premio Lordo</i>
4.245	€ 1.037,95	€ 103,80	€ 1.141,75	€ 254,04	€ 1.395,79
Totale	€ 1.037,95	€ 103,80	€ 1.141,75	€ 254,04	€ 1.395,79
<i>Scadenza rata</i>	<i>Premio netto</i>	<i>Accessori</i>	<i>Imponibile</i>	<i>Imposte</i>	<i>Premio Lordo</i>
27/06/2026	€ 1.037,95	€ 103,80	€ 1.141,75	€ 254,04	€ 1.395,79

il pagamento del premio (o della rata di premio) di € _____ è stato ricevuto
dal sottoscritto _____ per conto di _____

DATA
FIRMA

SCHEDA DI POLIZZA (2 di 3)

ASSICURATORI	Lloyd's Insurance Company S.A. - 92.00% Convex Europe - 8.00%
	5386 - 6.74 %
	5334 - 15.00 %
	5325 - 21.74 %
	5355 - 27.18 %
	5310 - 13.04 %
	9534 - 10.87 %
	5320 - 5.43 %
COVERHOLDER/INTERMEDIARIO EMITTENTE	Furness Underwriting Europe
INTERMEDIARIO CORRISPONDENTE	FIVEBROKER

SCHEDA DI POLIZZA (3 di 3)

QUALIFICA/ATTIVITÀ DICHIARATA:	RAGIONIERE COMMERCIALISTA
SI PRECISA CHE IL PREMIO È CALCOLATO CONSIDERANDO IL FATTURATO DELL'ULTIMO ESERCIZIO PARI A:	100.000,00
MASSIMALE PER SINISTRO:	€ 1.000.000,00
MASSIMALE PER IL PERIODO DI ASSICURAZIONE:	€ 0,00
FRANCHIGIA/SCOPERTO PER SINISTRO APPLICABILE A TUTTI I SINISTRI (VEDASI DEFINIZIONI):	€ 1.000,00
FRANCHIGIA CONDIZIONE PARTICOLARE AGGIUNTIVA (A) – APPLICABILE SE RICHIAMATA	€
DATA DI RETROATTIVITÀ DALLE ORE 00:01 DEL:	27/06/2023
CONDIZIONI SPECIALI:	CONDIZIONE PARTICOLARE AGGIUNTIVA (B) CERTIFICAZIONE TRIBUTARIA OPERANTE - MASSIMALE EURO 3.000.000~CONDIZIONE PARTICOLARE AGGIUNTIVA (D): ASSISTENZA FISCALE OPERANTE MASSIMALE EURO 3.000.000 - L'ASSICURATO DICHIARA CHE IL MASSIMALE STABILITO PER LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ SUDDETTE DEVE INTENDERSI ADEGUATO AL NUMERO DEI CONTRIBUENTI ED AL NUMERO DEI VISTI DI CONFORMITÀ RILASCIATI~CONDIZIONE PARTICOLARE AGGIUNTIVA (H) OPERANTE CON SOTTOLIMITE PARI AD EURO 100.000~CONDIZIONE PARTICOLARE AGGIUNTIVA (J) OPERANTE~CONDIZIONE PARTICOLARE AGGIUNTIVA (L) OPERANTE~ART.32: GESTIONE E CONDUZIONE DEI LOCALI (INDIRIZZO COME DA QUESTIONARIO ALLEGATO) CON SOTTOLIMITE PARI AD EURO 500.000 (EURO 250.000 SE MASSIMALE SCELTO PARI AD EURO 250.000) - FRANCHIGIA EURO 250~

POLIZZA DI RESPONSABILITÀ CIVILE PROFESSIONALE PROFESSIONI ECONOMICO GIURIDICHE

L'assicurazione è prestata nella forma "CLAIMS MADE", ossia a coprire i reclami fatti per la prima volta contro l'Assicurato durante il Periodo di Assicurazione e da lui denunciati agli Assicuratori durante lo stesso periodo, in relazione ad avvenimenti posteriori alla data di retroattività convenuta.

Terminato il Periodo di Assicurazione, cessano gli obblighi degli Assicuratori e nessuna denuncia potrà essere accolta.

DEFINIZIONI

AGENTE/BROKER

L'intermediario di assicurazioni a cui il **Contraente** abbia affidato la gestione del contratto di assicurazione.

ASSICURATO

Il soggetto nominato sulla **Scheda di Copertura** il cui interesse è protetto dall'assicurazione.

ASSICURATORI

L'impresa di Assicurazione indicata nella Scheda di Copertura

CONTRAENTE

La persona indicata nella Scheda di Copertura

DANNO

Qualsiasi pregiudizio subito da terzi suscettibile di valutazione economica.

DANNO MATERIALE

Il pregiudizio economico subito da terzi conseguente a danneggiamento di cose o animali, lesioni personali, morte.

DURATA DEL CONTRATTO

Il periodo che ha inizio e termine alle date fissate nella **Scheda di Copertura**.

FRANCHIGIA

L'ammontare specificato sulla **Scheda di Copertura** che, per ogni **Sinistro**, verrà dedotto dall'importo liquidato a termini di polizza e che resta a carico dell'**Assicurato**. Gli **Assicuratori** rispondono per la parte dell'**Indennizzo** che supera la franchigia.

INDENNIZZO

La somma dovuta dagli **Assicuratori** in caso di **Sinistro** che produca gli effetti previsti in polizza.

MASSIMALE

La massima esposizione degli **Assicuratori** per ogni **Sinistro**.

PERDITA PATRIMONIALE

Il pregiudizio economico subito da terzi che non sia conseguenza di **Danni Materiali**.

PERIODO DI ASSICURAZIONE

Se la **Durata del Contratto** è inferiore o uguale a 18 (diciotto) mesi, il **Periodo di Assicurazione** coincide con tale durata. In caso

PERIODO DI EFFICACIA

PREMIO

SCHEDA DI COPERTURA

SINISTRO

TERZI

contrario, il **Periodo di Assicurazione** corrisponde separatamente a ciascuna annualità della **Durata del Contratto**, distinta dalla precedente e dalla successiva annualità. Il primo **Periodo di Assicurazione** ha effetto alla data e all'ora d'inizio della **Durata del Contratto**.

il periodo intercorrente tra la data di retroattività convenuta, quale indicata nella **Scheda di Copertura**, e la data di scadenza della **Durata del Contratto**.

La somma dovuta agli **Assicuratori**.

Il documento, annesso a questa polizza per farne parte integrante, nel quale figurano i dettagli richiamati nel testo.

si configura un **Sinistro** quando l'**Assicurato**, per la prima volta nel corso del **Periodo di Assicurazione**, riceve una comunicazione con la quale viene ritenuto responsabile per **Danni**, o con la quale gli viene fatta formale richiesta di risarcimento di tali **Danni**.

Tutte le persone diverse dall'Assicurato sopra definito, con esclusione di:

1. del coniuge o convivente e dei figli dell'Assicurato, dei familiari che con lui convivono, dei suoi dipendenti di ogni ordine e grado,
2. delle ditte ed aziende di cui l'Assicurato sia titolare o contitolare o rappresentante di fronte alla legge o di cui sia - direttamente o indirettamente - azionista/socio di maggioranza o controllante o in cui ricopra cariche direttive,
3. dei soggetti, degli enti, delle ditte e aziende, che siano titolari o contitolari, azionisti/soci di maggioranza o di controllo della ditta o azienda dell'Assicurato.

Fermo quanto sopra, nel termine 'terzo' o 'terzi' sono espressamente compresi i clienti e i committenti dell'Assicurato, in relazione all'esercizio dell'attività professionale esercitata.

CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE

Art. 1

DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze dell'**Assicurato** relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione (articoli 1892, 1893 e 1894 C.C.).

Art. 2

ALTRE ASSICURAZIONI

Ove esistano altre assicurazioni, da chiunque contratte, a coprire le stesse responsabilità, si applicano i seguenti disposti:

- 2.1 Se le altre assicurazioni rispondono dei danni, questa assicurazione opererà a secondo rischio e cioè per quella parte dell'ammontare dei danni e delle spese che eccederà l'ammontare pagabile da tali altre assicurazioni. (Copertura in D.I.L.: differenza di limiti).
- 2.2 Qualora, per effetto di esclusioni contrattuali o di franchigie, i danni o parte di essi non siano coperti dalle altre assicurazioni, la presente assicurazione risponderà dei danni e delle relative spese o della parte non coperta, purché il Reclamo sia risarcibile ai sensi di questa polizza. (Copertura in D.I.C.: differenza di condizioni; copertura in D.I.E: differenza di franchigie).
- 2.3 Si applica in ogni caso quanto disposto dall'articolo 14 (Limiti di indennizzo).
- 2.4 L'Assicurato è esonerato dall'obbligo di comunicare agli Assicuratori l'esistenza o la successiva stipulazione di eventuali altre assicurazioni, ma in caso di Reclamo è tenuto a farne denuncia a tutti gli assicuratori interessati (articolo 21).

Art. 3

PAGAMENTO DEL PREMIO

L'assicurazione ha effetto dalle ore 00:01 del giorno indicato in polizza se il **Premio** o la prima rata di **Premio** sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24:00 del giorno del pagamento.

Se l'**Assicurato** non paga i **Premi** o le rate di **Premio** successive, l'Assicurazione resta sospesa dalle ore 24:00 del 30° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24:00 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze (articolo 1901 C.C.).

Art. 4

MODIFICHE DELL'ASSICURAZIONE

Le eventuali modifiche dell'assicurazione devono essere provate per iscritto.

Art. 5

AGGRAVAMENTO DEL RISCHIO

L'**Assicurato** deve dare comunicazione scritta agli **Assicuratori** di ogni aggravamento del rischio.

Gli aggravamenti di rischio non noti e non accettati dagli **Assicuratori** possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione (articolo 1898 C.C.), salvo quanto previsto all'articolo 1.

Art. 6

DIMINUZIONE DEL RISCHIO

Nel caso di diminuzione del rischio, gli **Assicuratori** sono tenuti a ridurre il **Premio** o le rate di **Premio** successivi alla comunicazione dell'**Assicurato** (articolo 1897 C.C.) e rinunciano al relativo diritto di recesso.

Art. 7**OBBLIGHI DELL'ASSICURATO IN CASO DI SINISTRO**

Nonostante le disposizioni di qualsiasi clausola o condizione contenuti in questa polizza:

- 7.1** L'**Assicurato** deve dare avviso scritto anche a mezzo telex, telefax, PEC o raccomandata, agli **Assicuratori**, entro 30 (trenta) giorni da quando si è verificata una delle seguenti circostanze:
- 7.1.1** qualsiasi richiesta di risarcimento presentata all'**Assicurato**;
 - 7.1.2** qualsiasi diffida scritta o verbale ricevuta dall'**Assicurato**, in cui un terzo esprima l'intenzione di richiedere dall'**Assicurato** il risarcimento dei **Danni** subiti come conseguenza di una negligenza professionale;
 - 7.1.3** qualsiasi circostanza di cui l'**Assicurato** venga a conoscenza che si presuma possa ragionevolmente dare origine ad una richiesta di risarcimento nei confronti dell'**Assicurato**, fornendo le precisazioni necessarie ed opportune con i dettagli relativi a date e persone coinvolte.

L'eventuale richiesta di risarcimento pervenuta in seguito alle comunicazioni specificate ai punti 7.1.2 e 7.1.3 sarà considerata come se fosse stata fatta durante il **Periodo di Assicurazione**.

- 7.2** L'**Assicurato** dovrà dare agli **Assicuratori** tutte le informazioni e dovrà collaborare con essi nei limiti del possibile.

Art. 8**SCADENZA SENZA TACITO RINNOVO**

Il contratto cessa alla data di scadenza indicata nella Scheda di Polizza senza obbligo di disdetta, non essendone previsto il tacito rinnovo o la tacita proroga.

Art. 9**ONERI FISCALI**

Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico dell'**Assicurato**.

Art. 10**FORO COMPETENTE**

Foro competente è esclusivamente quello del luogo di residenza del **Contraente / Assicurato**.

Art. 11**RINVIO ALLE NORME DI LEGGE**

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

RESPONSABILITÀ CIVILE PROFESSIONALE

Art. 12**OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE**

Gli **Assicuratori** si obbligano a tenere indenni gli Assicurati elencati in polizza di quanto questi siano tenuti a pagare (capitale, interessi e spese), quali civilmente responsabili ai sensi di legge, a titolo di risarcimento per **Perdite Patrimoniali** derivanti da inadempienza ai doveri professionali, negligenza, imprudenza o imperizia imputabili a colpa professionale nell'esercizio dell'attività professionale richiamata nella scheda di copertura.

La garanzia è operante a condizione che l'**Assicurato** sia regolarmente iscritto all'albo professionale del relativo Ordine e/o Registro e svolga l'attività nel rispetto delle leggi e dei regolamenti che lo disciplinano. Qualora l'Assicurato sia una Società di EDP, la garanzia è operante a condizione che la Società rispetti i requisiti e le disposizioni legislative ordinanti tale specifica attività.

Sono comprese in garanzia, a titolo esemplificativo e non limitativo, e subordinatamente alle condizioni ed esclusioni previste dalla polizza:

- a. attività definite come gestione di affari altrui così come previsto dagli articoli 2028 e 2032 del Codice Civile, a condizione che tali attività rientrino nelle competenze professionali dell'**Assicurato**.
- b. l'espletamento delle funzioni di carattere pubblico o giudiziario relative ad incarichi affidati dall'autorità giudiziaria e/o Amministrativa, purché inerenti all'attività professionale indicata in polizza;
- c. l'espletamento dell'attività stragiudiziale di liquidatore di società;
- d. l'esercizio dell'attività di gestione e consulenza contabile e fiscale di aziende/clientela svolta dall'**Assicurato** stesso nella sua qualità di libero professionista;
- e. le sanzioni di natura fiscale, le multe, le ammende inflitte ai propri clienti per errori od omissioni imputabili all'**Assicurato** stesso anche per effetto dei D.Lgs. 471/97, 472/97, 473/97 e successive integrazioni e/o modificazioni, nell'esercizio dell'attività professionale;
- f. le **Perdite Patrimoniali** conseguenti a smarrimento, distruzione o deterioramento di atti, documenti e titoli, somme di denaro e valori ricevuti in deposito da clienti purché non derivanti da furto, rapina o incendio, fermo restando l'articolo 2 (altre assicurazioni)
- g. le **Perdite Patrimoniali** conseguenti ad involontaria divulgazione di informazioni su terzi, compresi i clienti;
- h. l'attività di libero docente nonché titolare di cattedra universitaria, limitatamente alle discipline economiche, legali, fiscali e tributarie;
- i. la responsabilità civile derivante all'**Assicurato** da fatto colposo o doloso commesso da dipendenti, consulenti e/o collaboratori, fermi – in tal caso – i diritti di rivalsa verso costoro nel caso abbiano agito con dolo;
- j. la responsabilità civile derivante all'**Assicurato** per **Danni** cagionati a terzi da collaboratori, consulenti e professionisti in genere nell'ambito di un rapporto di lavoro non-dipendente, provato che gli emolumenti o somme o parcelle pagati a quest'ultimi vengano dichiarati agli **Assicuratori**;
- k. l'attività di componente le Commissioni Tributarie nonché la rappresentanza ed assistenza del contribuente dinanzi le Commissioni Tributarie;
- l. l'uso di sistemi di elaborazione elettronica ivi compreso l'invio telematico delle dichiarazioni fiscali;
- m. l'attività di amministratore di stabili o condominii svolta nei modi e nei termini previsti dall'Art. 1130 Codice Civile
- n. l'attività di Elaborazione Informatizzata di Dati Contabili e/o Paghe (EDP), purché sia stata indicata tale attività e dichiarato il relativo fatturato totale della Società ai fini del calcolo del premio.
- o. l'attività di negoziazione assistita come disciplinata dal Decreto Legge 132/2014, dalla Legge 162/2014 e successive modifiche e/o integrazioni

Art. 13	CLAUSOLA "CLAIMS MADE"
----------------	-------------------------------

L'Assicurazione è prestata nella forma "**Claims Made**" e vale per i **Sinistri** che abbiano luogo per la prima volta nel corso del **Periodo di Assicurazione** e che siano regolarmente denunciati agli **Assicuratori** durante lo stesso periodo, a condizione che siano conseguenti a comportamenti colposi posteriori alla data di retroattività convenuta, e che non siano già notificati all'**Assicurato**.

Agli effetti di quanto disposto dagli articoli 1892-1893 C.C. ogni **Assicurato** dichiara di non avere ricevuto alcuna richiesta di risarcimento in ordine a comportamenti colposi, né di essere a conoscenza di alcun elemento che possa far supporre il sorgere dell'obbligo di risarcimento, per fatto a Lui imputabile, già al momento della stipulazione del contratto.

Art. 14**LIMITI DI INDENNIZZO**

L'assicurazione è prestata fino a concorrenza del **Massimale** concordato per ciascun **Sinistro** e per ciascun **Periodo di Assicurazione**, indipendentemente dal numero delle richieste di risarcimento presentate all'**Assicurato** nello stesso periodo.

Le garanzie vengono prestate con una **Franchigia** a carico dell'**Assicurato** per ogni **Sinistro**, come indicato nella **Scheda di Copertura** di polizza.

Relativamente all'attività di Elaborazione Informatizzata di Dati Contabili e/o Paghe (EDP), viene applicata una **Franchigia** a carico dell'**Assicurato**, per ogni **Sinistro**, come indicato nella **Scheda di Copertura**.

La **Franchigia** dovrà restare a carico dell'**Assicurato** senza che egli possa, sotto pena di decadenza del diritto al risarcimento, farla assicurare da altri **Assicuratori**.

Art. 15**RISCHI ESCLUSI DALL'ASSICURAZIONE**

L'assicurazione non comprende i **Sinistri** conseguenti a, o derivanti da:

- a. **Danni Materiali** salvo quanto previsto dal comma (f) dell'Articolo 12 che precede;
- b. incendio di cose dell'**Assicurato** o da lui detenute;
- c. circolazione su strade di uso pubblico o su aree a queste equiparate di veicoli a motore, nonché da navigazione di natanti a motore e da impiego di aeromobili;
- d. omissioni nella stipulazione o modifica di assicurazioni o ritardi nel pagamento dei relativi premi;
- e. attività diverse da quella professionale definita polizza; in particolare non vale in relazione all'attività di controllo e di certificazione dei bilanci di Società per azioni quotate in Borsa, ai sensi del D.P.R. 31 Marzo 1975 n. 136 e relativi regolamenti;
- f. inquinamento dell'aria, dell'acqua e del suolo nonché **Danno** ambientale, la presenza e gli effetti, diretti e indiretti, di muffa tossica di qualsiasi tipo e di amianto;
- g. responsabilità volontariamente assunte dall'**Assicurato** e non previste dalle Leggi e regolamenti vigenti concernenti la professione;
- h. comportamento doloso, cattiva condotta, frode e disonestà dell'**Assicurato**;
- i. calunnia, ingiuria, diffamazione;
- j. multe e ammende inflitte direttamente all'**Assicurato**;
- k. direttamente o indirettamente dall'insolvenza dell'**Assicurato**;
- l. direttamente o indirettamente da virus informatici o dal malfunzionamento del sistema informatico installato per negare l'accesso ai dati personali dei clienti.

nonché i **Danni**:

- m. derivanti da sviluppo comunque insorto, controllato o meno, di energia nucleare o di radioattività;
- n. che insorgono in occasione di guerra, invasione, atti di nemici esterni, ostilità (con o senza dichiarazione di guerra), guerra civile, ribellione, rivoluzione, insurrezione, usurpazione di potere, occupazione militare, tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo o di sabotaggio organizzato;

salvo che l'**Assicurato** provi che l'evento dannoso non abbia relazione con detti avvenimenti.

Sono altresì esclusi i **Sinistri**:

- o. per atti compiuti dopo che l'**Assicurato** sia stato colpito da provvedimento giudiziario di sospensione dalle funzioni, oppure dopo la cessazione della rispettiva carica per qualunque motivo;
- p. per situazioni e circostanze oggettivamente suscettibili di causare o di aver causato danni a Terzi, che erano già note all'**Assicurato** prima della data di effetto del Periodo di Assicurazione in corso, indipendentemente dal fatto che siano state denunciate o meno ad altri Assicuratori
- q. per ogni **Danno** o reclamo che abbia tratto origine da fatti o circostanze risalenti, in tutto o in parte, ad epoca anteriore alla data di retroattività stabilita in polizza;
- r. per tutte le conseguenze di finanziamenti e compensi elargiti illecitamente;

- s. Gli Assicuratori non risponderanno di alcuna responsabilità, perdita, costo o spesa derivante da, causato o contribuito da o in alcun modo correlato a:
- a. Qualsiasi reale o presunta minaccia di:
 1. Coronavirus (COVID-19);
 2. Sindrome respiratoria acuta grave coronavirus 2 (SARS-CoV-2);
 3. Qualsiasi mutazione o variazione di a.1. o a.2. di cui sopra;
 - b. Qualsiasi azione intrapresa o mancata azione nel controllare, prevenire, reprimere o in qualsiasi modo nella risposta all'effettivo, presunto, timore o minaccia di uno qualsiasi degli elementi descritti da a.1. ad a.3. di cui sopra.
- La presente esclusione non si applica a sinistri derivanti dallo svolgimento dell'attività professionale dell'Assicurato.

Tranne esplicita pattuizione tra le parti riportata in Scheda di Polizza, e previo pagamento del sovrappremio convenuto, sono esclusi i **Sinistri** derivanti dalle seguenti attività:

1. Sindaco di Società o altri Enti/Revisore / Membro dell'Organismo di Vigilanza ex D.Lgs 231/2001 di Società o altri Enti (vedi Condizione Particolare A)
2. Visto Pesante di cui al D.Lgs n. 241 del 09.07.1997, dal D.M. n.164 del 31.05.1999, e dall'articolo 6 comma 2 del D.Lgs. 175/2014 ed eventuali successive modifiche ed integrazioni (vedi Condizione Particolare B).
3. Insolvenze, Liquidazioni e Curatele (vedi Condizione Particolare C).
4. Visto di Conformità di cui al D.Lgs n. 241 del 09.07.1997 ed eventuali successive modifiche ed integrazioni (vedi Condizione Particolare D).
5. Consigliere d'Amministrazione (vedi Condizione Particolare E).
6. Mediazione Civile e Commerciale (vedi Condizione Particolare F).
7. Gestione delle Crisi da Sovraindebitamento (vedi Condizione Particolare G).
8. Sicurezza informatica e perdita di dati dovuti a Cybercrime / errori / omissioni (vedi Condizione Particolare H). Per tutte le mansioni e funzioni svolte in qualità di Data Protection Officer sulla base del Regolamento europeo 2016/679 e del D.Lgs 24/2023, successive modifiche o integrazioni (vedi Condizione Particolare I).
9. Responsabilità Amministrativo Contabile (vedi Condizione Particolare J).
10. Acquisizioni e Fusioni (vedi Condizione Particolare K).
11. Responsabilità solidale dell'Assicurato (vedi Condizione Particolare L).

Art. 16

INIZIO E TERMINE DELLA GARANZIA

In caso di cessazione dell'Attività Professionale da parte dell'Assicurato o decesso durante la Durata del Contratto, su richiesta scritta e formale del Contraente, l'Assicurazione può essere estesa alla copertura dei Sinistri denunciati agli Assicuratori nei 10 (dieci) anni successivi alla scadenza dell'Assicurazione, purché afferenti a comportamenti colposi posti in essere durante il Periodo di Efficacia. In questo caso, gli Assicuratori rilasceranno una polizza analoga (o un'Appendice alla presente Polizza) della durata di 10 anni, a fronte del pagamento di un Premio addizionale concordato dagli Assicuratori.

In caso di cessazione del contratto per altri motivi, su richiesta scritta e formale del Contraente, l'Assicurazione può essere estesa alla copertura dei Sinistri denunciati agli Assicuratori nei 10 (dieci) anni successivi alla scadenza della Durata del Contratto, purché afferenti a comportamenti colposi posti in essere durante il Periodo di Efficacia. In questo caso, gli Assicuratori rilasceranno una polizza analoga (o un'Appendice alla presente Polizza) della durata di 10 anni, a fronte del pagamento di un Premio addizionale concordato dagli Assicuratori. Il Massimale stabilito nella Scheda di Copertura è l'obbligazione massima alla quale gli Assicuratori saranno tenuti, cumulativamente per tutti i Sinistri pertinenti all'intera durata della garanzia postuma di cui al comma precedente.

In caso di radiazione dall'albo, la presente estensione cessa automaticamente nel momento in cui a seguito della riabilitazione, il professionista si iscriva nuovamente all'albo e riprenda ad esercitare l'attività professionale.

Qualora risulti che un Sinistro rientrante nella garanzia postuma sia risarcibile da altra polizza o polizze stipulata direttamente dall'Assicurato o da altri per suo conto, la garanzia postuma non sarà applicabile a tale Sinistro. La suindicata garanzia postuma cesserà automaticamente comunque, nel momento in cui l'Assicurato stipulerà altra polizza assicurativa a garanzia degli stessi rischi professionali

Art. 17

ESTENSIONE TERRITORIALE

L'assicurazione vale per i Reclami originati da fatti dannosi accaduti o comportamenti colposi posti in essere in qualsiasi paese del mondo, esclusi gli Stati Uniti d'America, il Canada e i territori sotto la loro giurisdizione.

Art. 18

PERSONE NON CONSIDERATE TERZI

Non sono considerati terzi il coniuge, i genitori, i figli dell'**Assicurato** nonché qualsiasi altro parente o affine con lui convivente.

Art. 19

CESSAZIONE DEL CONTRATTO

Oltre agli altri casi previsti dalla Legge il contratto cessa:

- in caso di decesso dell'**Assicurato**;
- in caso di cessazione da parte dell'**Assicurato** per pensionamento, dimissioni, o altri motivi, dall'attività professionale indicata in polizza.

Art. 20

VINCOLO DI SOLIDARIETA'

Come da art. 15 lett. 11) e Condizione Particolare L.

Art. 21

GESTIONE DELLE VERTENZE DI SINISTRO – SPESE LEGALI

Gli **Assicuratori** assumono, fino a quando ne hanno interesse, la gestione delle vertenze, tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile che amministrativa, designando ove necessario i legali e/o tecnici, ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'**Assicurato** stesso con l'assenso dell'**Assicurato**..

Sono a carico degli **Assicuratori** le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'**Assicurato** entro il limite addizionale pari ad un quarto del **Massimale** stabilito in polizza per il **Sinistro** cui si riferisce la domanda. Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto **Massimale**, le spese vengono ripartite tra gli **Assicuratori** e l'**Assicurato** in proporzione del rispettivo interesse.

Gli **Assicuratori** non riconoscono spese incontrate dall'**Assicurato** per i legali che non siano da essi designati e non rispondono di multe o ammende né delle spese di giustizia penale.

Art. 22

DEFINIZIONE STRAGIUDIZIALE DEL SINISTRO

Gli **Assicuratori** si impegnano, al ricevimento della denuncia del **Sinistro** e della documentazione che accettano sia probatoria circa la risarcibilità e l'entità del **Danno**, a definire stragiudizialmente il **Sinistro** con il terzo danneggiato, sentito il proprio **Assicurato** e senza che il risarcimento possa in alcun modo costituire riconoscimento di responsabilità dell'**Assicurato** medesimo.

Art. 23

ERRATO TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

L'assicurazione comprende la responsabilità civile derivante all'**Assicurato** ai sensi della Legge n. 196 del 30.06.03 del Regolamento Europeo 2016/679 e successive modifiche ed integrazioni per **Perdite Patrimoniali** cagionate a terzi, compresi i clienti, in conseguenza dell'errato trattamento (raccolta, registrazione, elaborazione,

conservazione, utilizzo, comunicazione e diffusione) dei dati personali di terzi, purché conseguenti a fatti involontari e non derivanti da comportamento illecito continuativo.
Tale garanzia si intende prestata fino alla concorrenza di un **Massimale** per anno in aggregato, pari al 50% di quello previsto in polizza.

Art. 24

STUDI ASSOCIATI – PERSONE ASSICURATE

Qualora l'**Assicurato** sia uno studio associato, la garanzia, alle condizioni di polizza e fermo restando il limite **Massimale** di risarcimento, è valida anche per la responsabilità civile personale dei singoli professionisti associati, regolarmente abilitati, sia per l'attività svolta come studio professionale, sia per quella esercitata come singoli professionisti.

Pertanto nel caso di studio associato si intendono assicurate le persone indicate nella proposta di assicurazione. Si precisa inoltre che, per i soli Studi Associati, il **Limite di Indennizzo** cumulativo per **Periodo di Assicurazione** si intende raddoppiato, fermo restando il limite per singolo **Sinistro**.

Nell'eventualità di cessazione di attività professionale da parte di uno o più **Assicurati**, oppure di cessazione anticipata dall'incarico di uno o più persone associate, le garanzie si intendono comunque sempre valide nei confronti dei subentranti dal momento della nomina nell'incarico e previa comunicazione di inserimento da parte del **Contraente**.

Art. 25

PROTEZIONE LEGALE

La garanzia di polizza viene estesa in caso di sanzioni tributarie comminate dall'Amministrazione Finanziaria agli Assicurati ritenuti personalmente responsabili ai sensi del D. Lgs. N°471, 472, 473 del 1997 e successive modifiche ed integrazioni, alla protezione legale, compresi i relativi oneri non ripetibili dalla Controparte, per la difesa dei diritti ed interessi dell'**Assicurato** in sede extragiudiziale e giudiziale.

Questa garanzia copre onorari, spese e competenze del legale liberamente scelto dall'**Assicurato**, spese giudiziarie e processuali, spese per l'intervento del Consulente Tecnico d'Ufficio e di Periti in genere.

La presente estensione è valida per controversie denunciate per la prima volta durante il periodo di polizza e non note all'atto di stipulazione della stessa.

Questa estensione viene prestata entro un limite di risarcimento di Euro 20,000 per **Sinistro** e di Euro 50,000 per anno assicurativo.

Art. 26

PERDITE PER INTERRUZIONE O SOSPENSIONE DI ATTIVITÀ DI TERZI

Relativamente ai **Danni** derivanti da interruzioni o sospensioni totali o parziali di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi, gli **Assicuratori** non risponderanno per ogni singolo **Assicurato** e fermo il **Massimale** di polizza, oltre il limite del 50% del **Massimale**, indipendentemente dal numero di **Sinistri** verificatisi nel corso di uno stesso **Periodo di Assicurazione** a carico dell'**Assicurato**.

Art. 27

ATTIVITÀ DI AMMINISTRATORE DI STABILI

Resta convenuto e stabilito che, fermi restando gli altri termini, limiti, articoli e condizioni contenuti nella polizza o ad essa aggiunta, la copertura relativa alla responsabilità civile derivante all'**Assicurato** ai sensi di legge nell'esercizio dell'attività di amministratore di stabili condominiali, svolta nei modi e nei termini previsti dall'Art. 1130 Codice Civile, viene prestata con le seguenti esclusioni aggiuntive:

- a. per i rischi connessi alla proprietà e/o conduzione dei fabbricati (compresi relativi impianti e/o dipendenze);
- b. per omissioni e/o ritardi nelle stipulazioni, modifiche, variazioni di polizze di assicurazione;
- c. per omissioni e/o ritardi nel pagamento dei premi di assicurazione.

Art. 28**SINISTRI IN SERIE**

In caso di **Sinistri** in serie, ossia risalenti tutti ad una stessa causa provocatrice di **Danni** a più persone, la data in cui ha luogo il primo **Sinistro** regolarmente denunciato agli **Assicuratori** sarà considerata come data di tutti i successivi **Sinistri**, seppur notificati all'**Assicurato** in epoche diverse e successive ed anche dopo la data di cessazione di questa assicurazione.

Art. 29**GARANZIA A FAVORE DEGLI EREDI**

In caso di morte dell'**Assicurato** nel corso del **Periodo di Assicurazione** o di eventuali proroghe, la copertura assicurativa opererà a favore degli eredi dell'**Assicurato**, fermo restando il limite temporale di 2 anni precisato all'Articolo 16.

Art. 30**CALCOLO DEL PREMIO MINIMO ANNUO**

Il **Premio** minimo annuo indicato nella **Scheda di Copertura** è calcolato sulla base degli introiti realizzati dall'**Assicurato** nel corso del precedente anno fiscale, oppure, se l'**Assicurato** non abbia conseguito una intera annualità di attività, sulla base degli introiti previsti per il **Periodo di Assicurazione**. Nel caso che la presente assicurazione venisse stipulata da o per conto di uno Studio Associato, il **Premio** è calcolato sulla base della totalità degli introiti sopra identificati relativi a tutti i singoli associati nonché quelli registrati a nome dello Studio stesso.

Art. 31**CLAUSOLA BROKER**

Con la conclusione del presente contratto

1. **L'Assicurato** conferisce al Broker o Agente di Assicurazioni indicato nella Scheda di Copertura il mandato a rappresentarlo ai fini di questo contratto di assicurazione.
2. **Gli Assicuratori** hanno conferito al Coverholder indicato nel Modulo l'incarico di ricevere e trasmettere la relativa corrispondenza.

È convenuto pertanto che:

- a) Ogni comunicazione fatta dal Coverholder al Broker o Corrispondente sarà considerata come fatta all'**Assicurato**;
- b) Ogni comunicazione fatta dal Broker o Corrispondente al Coverholder sarà considerata come fatta dall'**Assicurato**;

Quanto sopra non si applica alle modalità di denuncia dei Sinistri, regolamentate dall'articolo 7 che resta invariato e confermato.

Gli Assicuratori accettano che il pagamento dei premi sia fatto tramite il Broker o Corrispondente.

Art. 32**R.C. CONDUZIONE DELLO STUDIO**

A prescindere da quanto previsto dalle condizioni generali e speciali di polizza, rimane convenuto che la presente assicurazione viene estesa alla copertura della responsabilità civile dell'**Assicurato** per morte, lesioni personali e danni materiali a cose ed animali cagionati a terzi e derivanti dalla negligenza dell'**Assicurato** nella gestione e conduzione dei locali precisati nella scheda di polizza, presso i quali viene svolta l'attività professionale oggetto dell'assicurazione. Sono comunque esclusi dalla copertura i danni derivanti da o attribuibili a:

- a. lavori di manutenzione straordinaria
- b. attività non direttamente riconducibili all'attività professionale oggetto dell'assicurazione
- c. installazione e manutenzione di insegne

- d. qualsiasi dipendente dell'**Assicurato** (ivi inclusi i soci e amministratori dell'**Assicurato**)
- e. qualsiasi inquinamento o contaminazione dell'aria, dell'acqua o del suolo.

Relativamente alla suindicata estensione di copertura, gli **Assicuratori** non risponderanno per somme in eccesso a quanto indicato nella Scheda di Copertura per singolo **Sinistro** e in aggregato per il **Periodo di Assicurazione**, quale sub-limite di risarcimento si intende compreso nel **Massimale** di polizza indicato nella **Scheda di Copertura** e non in addizione allo stesso.

CONDIZIONI PARTICOLARI AGGIUNTIVE **Valide solo se espressamente richiamate in Scheda di Copertura**

A) Sindaco, Membro del Consiglio di Sorveglianza o del Comitato per il controllo sulla gestione/Revisione Legale dei Conti/Membro dell'Organismo di Vigilanza ex D.Lgs 231/2001 di Società o altri Enti

Resta convenuto e stabilito che, fermi restando i termini, i limiti, gli articoli e le condizioni contenuti nella Polizza o ad essa aggiunti, e sempre che l'**Assicurato** abbia pagato il **Premio** addizionale convenuto, la garanzia di cui alla presente polizza viene estesa all'esplicazione delle funzioni di Sindaco di Società o di altri Enti, incluse le attività sindacali svolte in conformità agli articoli 2397 usque 2409 e 2477 del Codice Civile, delle funzioni di Revisore incluse le attività di cui agli articoli 2409b e 2409 del Codice Civile nonché delle funzioni svolte quale membro di un Organismo di Vigilanza ex D.Lgs 231/2001 sempreché tali Enti / Società siano state dichiarate / indicate nella proposta.

L'Assicurazione non comprende i Sinistri conseguenti a, derivanti da, o relativi alle attività svolte dall'Assicurato per conto di società le quali, alla data di decorrenza del periodo di assicurazione continua tramite il Coverholder, indipendentemente dal numero di rinnovi accordati dagli Assicuratori, fossero in stato di procedura concorsuale, o nei confronti delle quali una richiesta di una qualsiasi procedura concorsuale fosse stata avanzata od accolta.

È fatto salvo, in ogni caso, il diritto di regresso nei confronti degli eventuali responsabili concorrenti o esclusivi.

B) Certificazione Tributaria (Visto Pesante)

Resta convenuto e stabilito che, fermi restando i termini, i limiti, gli articoli e le condizioni contenuti nella polizza o ad essa aggiunti, e sempre che L'**Assicurato** abbia pagato il **Premio** addizionale convenuto, la garanzia prestata dalla presente polizza viene estesa alle **Perdite Patrimoniali** cagionate ai clienti nell'esercizio dell'attività di certificazione tributaria secondo quanto previsto dal D.M. 164/1999, dal D.Lgs. 241/1997, dal D.L. 78/2009, dalla L. 102/2009, dalla L. 147/2013, dal D.Lgs. 175/2014 e da ogni loro successiva modifica od integrazione.

Relativamente a questa sola estensione di garanzia, ed in ottemperanza a quanto stabilito dalla legge, il **Limite di Indennità** dedicato viene fissato in Euro **3,000,000.00**, e l'assicurazione è altresì operante per i **Sinistri** denunciati agli **Assicuratori** nei 5 (cinque) anni successivi alla scadenza della presente polizza, purché afferenti a comportamenti colposi posti in essere durante il periodo di **Durata del Contratto**.

Gli **Assicuratori** inoltre si impegnano a definire tutti i **Sinistri**, anche per importi inferiori alla **Franchigia** prevista dalla presente Polizza e l'**Assicurato** sin d'ora da ampio ed irrevocabile mandato agli **Assicuratori** a trattare e definire tali **Sinistri** e perciò si impegna e si obbliga a rimborsare la somma anticipata per suo conto entro e non oltre 15 (quindici) giorni dalla relativa richiesta.

Gli **Assicuratori** si impegnano a dare immediata comunicazione alla Agenzie delle Entrate di ogni circostanza che comporti il venir meno delle garanzie assicurative.

C) Insolvenze, Liquidazioni e Curatele

Resta convenuto e stabilito che, fermi restando i termini, i limiti, gli articoli e le condizioni contenuti nella Polizza o ad essa aggiunti, e sempre che l'**Assicurato** abbia pagato il **Premio** addizionale convenuto, la garanzia di cui alla presente polizza viene estesa all'esplicazione:

- a. dell'incarico di curatore nelle procedure di fallimento, di commissario giudiziale nelle procedure di concordato preventivo e di amministrazione controllata, di commissario liquidatore nelle procedure di liquidazione coatta amministrativa, di commissario governativo per le procedure di scioglimento di società cooperative, ausiliario giudiziario, liquidatore, liquidatore giudiziale e co-liquidatore, arbitro, custode giudiziario, rappresentante degli obbligazionisti, commissario straordinario, perito e consulente tecnico, ispettore giudiziario e amministratore giudiziario;
- b. di qualunque incarico ricevuto nel corso di procedimenti concorsuali o di liquidazioni;

D) Assistenza Fiscale e Visti di Conformità (Visto Leggero)

Resta convenuto e stabilito che, fermi restando i termini, i limiti, gli articoli e le condizioni contenuti nella polizza o ad essa aggiunti, e sempre che l'**Assicurato** abbia pagato il **Premio** addizionale convenuto, in relazione all'esercizio dell'attività di assistenza fiscale e di apposizione dei visti di conformità, secondo quanto previsto a titolo esemplificativo e non limitativo dal D.M. 164/1999, dal D.Lgs. 241/1997, dal D.L. 78/2009, dalla L. 102/2009, dalla L. 147/2013, dal D.Lgs. 175/2014, dalla L. 225/2016 e dal D.L. 50/2017, e in relazione all'esercizio dell'attività svolta ai sensi dell'Artt. 121 e 119 del D.Lgs. n. 34 del 19 maggio 2020, convertito con modificazioni dalla Legge del 17 luglio 2020, n.77 e da ogni loro successiva modifica od integrazione, senza limitazione ad uno specifico modello di dichiarazione, la garanzia viene estesa al fine di:

- garantire agli utenti il risarcimento dei danni eventualmente provocati dall'assistenza fiscale prestata;
- garantire al bilancio dello Stato o del diverso ente impositore le somme di cui all'Art. 39, comma 1, lettera a) del D.Lgs. 241/1997, ove l'errore non sia imputabile a dolo o colpa grave del contribuente.

Relativamente a questa sola estensione di garanzia, ed in ottemperanza a quanto stabilito dalla legge, il **Limite di Indennità** dedicato viene fissato in **Euro 3,000,000.00**, e l'assicurazione è altresì operante per i **Sinistri** denunciati agli **Assicuratori** nei 5 anni successivi alla cessazione della presente polizza, indipendentemente dalla causa che ne ha determinato la cessazione, purché afferenti a comportamenti colposi posti in essere durante il periodo di **Durata del Contratto**.

Gli **Assicuratori** inoltre si impegnano a definire tutti i **Sinistri**, anche per importi inferiori alla **Franchigia** prevista dalla presente Polizza e l'**Assicurato** sin d'ora da ampio ed irrevocabile mandato agli **Assicuratori** a trattare e definire tali **Sinistri** e perciò si impegna e si obbliga a rimborsare la somma anticipata per suo conto entro e non oltre 15 giorni dalla relativa richiesta.

Gli **Assicuratori** si impegnano a dare immediata comunicazione alla Agenzie delle Entrate di ogni circostanza che comporti il venir meno delle garanzie assicurative.

E) Consigliere d'Amministrazione di Società o altri Enti

Resta convenuto e stabilito che, fermi restando i termini, i limiti, gli articoli e le condizioni contenuti nella Polizza o ad essa aggiunti, e sempre che l'**Assicurato** abbia pagato il **Premio** addizionale convenuto, la garanzia di cui alla presente polizza viene estesa all'esplicazione delle funzioni di Consigliere di Amministrazione di Società o di altri Enti, incluse le attività amministrative contemplate dagli Articoli 2380 – 2395 del Codice Civile.

L'Assicurazione non comprende i Sinistri conseguenti a, derivanti da, o relativi alle attività svolte dall'Assicurato per conto di società le quali, alla data di decorrenza del periodo di assicurazione continua tramite il Coverholder, indipendentemente dal numero di rinnovi accordati dagli Assicuratori, fossero in stato di procedura concorsuale, o nei confronti delle quali una richiesta di una qualsiasi procedura concorsuale fosse stata avanzata od accolta.

È fatto salvo, in ogni caso, il diritto di regresso nei confronti degli eventuali responsabili concorrenti o esclusivi.

F) Mediazione Civile, Commerciale e Tributaria

Resta convenuto e stabilito che, fermi restando i termini, i limiti, gli articoli e le condizioni contenuti nella polizza o ad essa aggiunti, e sempre che l'**Assicurato** abbia pagato il **Premio** addizionale convenuto, la garanzia di cui

alla presente polizza viene estesa all'esplicazione dell'attività di Mediazione Civile, Commerciale e Tributaria, così come disciplinata dal D.Lgs. 28/2010 e dal D.M. 180/2010 e successive modifiche e/o integrazioni di legge. La garanzia è operante a condizione che l'Assicurato sia regolarmente iscritto nell'elenco dei Mediatori presso il Ministero della Giustizia.

All'**Indennizzo** liquidato ai termini della presente estensione di copertura viene applicata una franchigia a carico dell'**Assicurato** come stabilito per iscritto dagli **Assicuratori** ed indicato nella **Scheda di Polizza**.

G) Gestione delle Crisi da Sovraindebitamento

Resta convenuto e stabilito che, fermi restando i termini, i limiti, gli articoli e le condizioni contenuti nella Polizza o ad essa aggiunti, e sempre che l'**Assicurato** abbia pagato il **Premio** addizionale convenuto, la garanzia di cui alla presente polizza viene estesa all'esplicazione dell'attività di "Gestore di Crisi da Sovraindebitamento", secondo quanto previsto dalla l.n. 3/2012 e dal Codice della Crisi e dell'insolvenza delle imprese (D.lgs. 14/2019) ed ogni successiva modifica od integrazione.

Si prende atto che la presente polizza si applica a condizione che l'**Assicurato** sia regolarmente iscritto al relativo Albo Professionale, o sia membro della relativa Associazione di categoria e/o abilitato ai sensi di legge all'esercizio della propria attività.

All'**Indennizzo** liquidato ai termini della presente estensione di copertura viene applicata una franchigia a carico dell'**Assicurato** come stabilito per iscritto dagli **Assicuratori** ed indicato nella **Scheda di Polizza**

H) Responsabilità riguardanti la sicurezza informatica e la perdita di dati dovuti a Cybercrime/errori/omissioni

Gli Assicuratori accettano di sostenere per conto dell'**Assicurato** 1. **Danni e Spese di Liquidazione Sinistro**, per quanto superino la **Franchigia**, che l'**Assicurato** sia per legge tenuto a pagare a terzi a fronte di **Richieste di Indennizzo** avanzate per la prima volta nei confronti dell'**Assicurato** e da questi denunciate agli Assicuratori durante il **Periodo di Assicurazione** per:

- a) la mancata prevenzione della trasmissione di Codici Dannosi dai **Sistemi informatici** dell'**Assicurato** a quelli di terzi;
- b) la mancata fornitura di prodotti (in base ai contratti stipulati) in seguito al blocco del sistema di distribuzione dell'**Assicurato** da parte di hacker o a causa di virus;
- c) il furto di informazioni di terzi custodite dall'**Assicurato**, come i dati relativi a carte di credito;
- d) l'errato trasferimento, il pagamento o la consegna di fondi o altri beni a causa di attacchi informatici;
- e) attacchi informatici alla rete dell'**Assicurato**, ivi comprese le responsabilità derivanti da: trasmissione di virus informatici, accesso non autorizzato, servizio negato, rivelazione di informazioni riservate e furto di identità;

direttamente riconducibili all'incapacità dei sistemi di **Sicurezza Informatica** di impedire **Violazioni della Sicurezza**. Tali violazioni devono verificarsi a partire dalla **Data di Retroattività** ed entro la fine del **Periodo di Assicurazione**.

2. **Danni e Spese di Liquidazione Sinistro**, per quanto superino la **Franchigia**, che l'**Assicurato** sia per legge tenuto a pagare a terzi a fronte di **Richieste di Indennizzo** avanzate per la prima volta nei confronti dell'**Assicurato** e da questi denunciate agli Assicuratori durante il **Periodo di Assicurazione** per la distruzione, la corruzione, il furto o la mancata disponibilità di importanti beni informatici dell'**Assicurato** (anche qualora l'attacco ai danni dell'**Assicurato** sia stato compiuto dai suoi dipendenti o con la loro complicità) quali computer, reti (compresa la banda larga), Internet, e-mail, siti web, esposti a:

- a) hackeraggio;
- b) frodi;
- c) virus;
- d) "phishing" e "pharming", ovvero false comunicazioni concepite con l'intento di trarre in inganno l'utente ed estorcergli informazioni personali;
- e) perdite dovute al furto dell'identità digitale dell'**Assicurato**

Tali esposizioni devono verificarsi a partire dalla **Data di Retroattività** ed entro la fine del **Periodo di Assicurazione**

La copertura della presente Assicurazione non si applica a **Richieste di Indennizzo o Perdite** nei confronti di qualsiasi singolo **Assicurato** qualora la **Richiesta di Indennizzo** sia relativa o conseguente a qualsivoglia atto, errore od omissione di natura criminale, disonesta, fraudolenta o dolosa, a qualsiasi **Violazione della Sicurezza, Minaccia di estorsione**, violazione intenzionale di una **Politica sulla Privacy** o di una violazione intenzionale o consapevole della legge, se compiute da detto **Assicurato** o da altri soggetti, ove l'**Assicurato** abbia partecipato o fosse colluso in tali condotte o attività.

I) Data Protection Officer

Resta convenuto e stabilito che, fermi restando i termini, i limiti, gli articoli e le condizioni contenuti nella polizza o ad essa aggiunti, e sempre che L'**Assicurato** abbia pagato il **Premio** addizionale convenuto, la garanzia di cui alla presente polizza viene estesa all'esplicazione di tutte le mansioni e funzioni svolte dall'Assicurato sulla base del Regolamento europeo 2016/679 e del D.Lgs 24/2023 e successive modifiche o integrazioni, sulla protezione dei dati personali e le rispettive norme vigenti in materia sempre che l'Assicurato sia debitamente qualificato ad esercitarle.

J) Responsabilità Amministrativo Contabile

Resta convenuto e stabilito che, fermi restando i termini, i limiti, gli articoli e le condizioni contenuti nella Polizza o in appendici ad essa aggiunte, e sempre che l'**Assicurato** abbia pagato il **Premio** addizionale convenuto, la garanzia di cui alla presente polizza viene estesa alla responsabilità dell'**Assicurato** per Danno Erariale conseguente ad un errore commesso nello svolgimento dell'attività professionale così come descritta in polizza. Ai fini della presente estensione si precisa che la definizione di Danno Erariale è la seguente: La somma che l'Assicurato sia tenuto a pagare alla Pubblica Amministrazione e/o Erario quale responsabile ai sensi di legge a seguito di inadempienza ai doveri professionali causata da fatto colposo (lieve o grave), da errore o da omissione, involontariamente commessi nell'esercizio dell'Attività Professionale descritta in polizza.

K) Acquisizioni e Fusioni

Resta convenuto e stabilito che, fermi restando i termini, i limiti, gli articoli e le condizioni contenuti nella Polizza o in appendici ad essa aggiunte, e sempre che l'**Assicurato** abbia pagato il **Premio** addizionale convenuto, la garanzia di cui alla presente polizza viene estesa alla responsabilità dell'Assicurato per Danni Patrimoniali conseguenti ad un errore commesso nello svolgimento dell'attività di consulenza in materia di Acquisizioni e Fusioni.

L) Responsabilità Solidale

Resta convenuto e stabilito che, fermi restando gli altri termini, limiti, articoli e condizioni contenuti nella polizza o in appendici ad essa aggiunte, in caso di responsabilità solidale dell'Assicurato con altri soggetti, gli Assicuratori risponderanno di quanto dovuto dall'Assicurato, fermo il diritto di regresso nei confronti di altri soggetti Terzi responsabili.

CLAUSOLE DA APPROVARE ESPLICITAMENTE PER ISCRITTO

Agli effetti degli Artt. 1322, 1341 e 1342 C.C. l'Assicurato dichiara di approvare specificamente le disposizioni dei seguenti articoli delle Condizioni Generali di Assicurazione:

- Art. 2 – ALTRE ASSICURAZIONI**
- Art. 5 – AGGRAVAMENTO DEL RISCHIO**
- Art. 8 – SCADENZA SENZA TACITO RINNOVO**
- Art. 13 – CLAUSOLA "CLAIMS MADE"**
- Art. 15 – RISCHI ESCLUSI DALL'ASSICURAZIONE**
- Art. 16 – INIZIO E TERMINE DELLA GARANZIA**
- Art. 18 – PERSONE NON CONSIDERATE TERZI**
- Art. 19 – CESSAZIONE DEL CONTRATTO**
- Art. 31 – CLAUSOLA BROKER**

CLAUSOLA DI NOTIFICA DI ATTI E GIURISDIZIONE

Si conviene che la presente Assicurazione sarà regolata esclusivamente dal diritto e dagli usi in Italia, e le eventuali controversie insorte da, o in relazione a, la presente Assicurazione saranno soggette alla giurisdizione esclusiva di un tribunale competente Foro in Italia.

Tutte le citazioni, notifiche o procedure che sia necessario notificare a Lloyd's Insurance Company S.A. allo scopo di istituire procedimenti legali a carico della stessa in relazione alla presente Assicurazione dovranno ritenersi correttamente notificate se indirizzate e consegnate all'attenzione di:

Rappresentante Generale per l'Italia
Lloyd's Insurance Company S.A.
Corso Garibaldi 86
Milano 20121
Italia

La presente Clausola di notifica di atti e giurisdizione non sarà interpretata come previsione che sia in conflitto con o annulli gli obblighi delle parti in merito alla risoluzione delle proprie controversie con le modalità di cui a qualsivoglia altra clausola della presente Polizza e, nella misura richiesta, sarà applicabile al fine di dare attuazione a tale processo.

LBS0081

01/12/2019

CLAUSOLA DI ESCLUSIONE PER ATTI DI GUERRA E TERRORISMO

Ferme restando le altre condizioni di polizza e modifiche relative, si conviene che sono escluse dal presente contratto di assicurazione perdite, danni, costi o esborsi di qualsiasi natura direttamente o indirettamente derivanti da o comunque connessi a quanto qui di seguito precisato, indipendentemente da altre cause o fatti che possano avervi contribuito, contestualmente o in altro momento:

1. Guerra, invasione, atti di nemici esteri, ostilità e operazioni belliche (in caso di guerra dichiarata o non), guerra civile, ribellione, insurrezione, sommosse popolari di portata pari a, o costituenti rivolta o colpo di stato politico o militare), o
2. Qualsiasi atto terroristico.

Ai fini di questa clausola, per atto terroristico si intende, a titolo esemplificativo ma non limitativo, l'uso della forza o della violenza e/o la minaccia di farvi ricorso esercitato da qualsiasi persona o gruppo/i di persone, operante/i autonomamente o per conto di o in collegamento con organizzazioni o governi, per motivi politici, religiosi, ideologici o scopi simili, anche al fine di influenzare governi e/o spaventare la popolazione o parte di essa.

Si intendono inoltre escluse dalla presente copertura assicurativa perdite, danni, costi o esborsi di qualsiasi natura direttamente o indirettamente derivanti da o connessi ad azioni finalizzate al controllo, alla prevenzione o alla soppressione di quanto indicato ai punti 1 e 2 che precedono o comunque a ciò relative.

Nel caso in cui i Sottoscrittori affermino che, in base alla presente clausola di esclusione, qualsiasi perdita, danno, costo o esborso non è coperto dalla presente assicurazione, l'onere di fornire prova contraria incombe all'assicurato.

L'eventuale nullità o inapplicabilità parziale della presente clausola non comporterà la nullità totale della clausola stessa, che rimarrà valida ed efficace per la parte restante.

NMA2918

08/10/2001

NOTA DI RECLAMI - ITALIA

Eventuali reclami dovranno essere indirizzati per iscritto a:

Ufficio Reclami
Lloyd's Insurance Company S.A.
Corso Garibaldi 86
20121 Milano
Fax: +39 02 6378 8857
E-mail: LloydsEurope.ServizioReclami@lloyds.com o
LloydsEurope.ServizioReclami@pec.lloyds.com

La relativa decisione in merito sarà fornita per iscritto all'assicurato entro quarantacinque (45) giorni di calendario dalla presentazione del reclamo.

Qualora non si sia soddisfatti della risposta finale oppure se non si è ricevuto alcuna risposta finale entro quarantacinque (45) giorni di calendario dalla presentazione del reclamo, si avrà diritto a inoltrare il reclamo all'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni (IVASS). I dati di contatto sono i seguenti:

Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni (IVASS)
Via del Quirinale 21
00187 Roma
Italia
Telefono: 800 486661 (dall'Italia)
Telefono: +39 06 404 14 679 (dall'estero)
Fax: +39 06 42133 206
E-mail: tutela.consumatore@pec.ivass.it

Il sito IVASS contiene maggiori informazioni sulle modalità di presentazione del reclamo a IVASS e un modello di lettera che si può utilizzare. Di seguito il link:
www.ivass.it

In caso di acquisto di un contratto online è inoltre possibile presentare un reclamo attraverso la piattaforma UE per la risoluzione online delle controversie (ODR). Il sito della piattaforma ODR è il seguente
www.ec.europa.eu/odr.

Il procedimento per dar seguito al reclamo di cui sopra lascia impregiudicato il diritto di intraprendere un'azione legale o un procedimento alternativo per la risoluzione della controversia, in conformità ai propri diritti contrattuali.

LBS0011D

26/04/2023

CLAUSOLA DI SOSPENSIONE PER SANZIONI

E' condizione della presente (ri)assicurazione – condizione che s'intende accettata dal (ri)assicurato – che l'erogazione di coperture assicurative, il pagamento di richieste d'indennizzo e la fornitura di prestazioni derivanti delle coperture stesse, siano sospesi nella misura in cui l'erogazione di tali coperture, il pagamento di tali richieste d'indennizzo e la fornitura di tali prestazioni da parte del (ri)assicuratore espongano il medesimo (ri)assicuratore a sanzioni, divieti o restrizioni ai sensi di qualsivoglia:

a. risoluzione/i delle Nazioni Unite; o

b. sanzione commerciale o economica, legge e/o regolamento dell'Unione Europea, del Regno Unito o degli Stati Uniti d'America.

Tale sospensione rimarrà in essere fino a quando non sia cessata l'esposizione del (ri)assicuratore a tali sanzioni, divieti o restrizioni.

LMA3200

05/10/2023

ESCLUSIONE DEI RISCHI DI CONTAMINAZIONE RADIOATTIVA E DEI DANNI CAGIONATI DA IMPIANTI NUCLEARI ESPLOSIVI

Esclusione di contaminazioni radioattive e assemblaggio di esplosivi nucleari

Questa polizza non copre:

a) Perdita o distruzione o danno di qualsiasi proprietà o perdita o spesa che risulti o derivi da quanto sopra o qualsiasi perdita che ne consegua;

b) Qualsiasi responsabilità legale di qualsiasi natura

Direttamente o indirettamente causata da o che abbia contribuito o derivi da:

i) Radiazioni ionizzanti o contaminazione radioattiva da carburante nucleare o da rifiuti nucleari derivanti dalla combustione di carburante nucleare.

ii) Le proprietà radioattive, tossiche, esplosive o altre caratteristiche pericolose di qualsiasi assemblaggio di esplosivi nucleari o delle sue componenti nucleari.

NMA1622

04/04/1968

TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

In conformità a quanto previsto dall'Art. 3, commi 8 e 9, della Legge n° 136 del 13/08/2010 ("Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia"), la Stazione Appaltante, l'Appaltatore, il Corrispondente dei Lloyd's e l'eventuale Ditta di Brokeraggio assumono tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla medesima L. 136/2010 con particolare riferimento alle disposizioni contenute all'Art. 3, commi 8 e 9.

Il presente contratto si intenderà risolto di diritto ex Art. 1456 C.C. e s.s. in tutti i casi in cui le transazioni siano eseguite senza avvalersi dell'ausilio di Istituti Bancari o della società Poste Italiane S.p.A. e comunque si accerti il mancato rispetto degli adempimenti riguardanti la tracciabilità dei flussi finanziari.

La Stazione Appaltante, l'Appaltatore, il Corrispondente dei Lloyd's o l'eventuale Ditta di Brokeraggio e comunque ogni soggetto connesso al presente contratto che abbia notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria previsti dalla L. 136/2010 deve manifestare immediatamente la volontà di avvalersi della clausola risolutiva, informandone, a mezzo comunicazione scritta, la Stazione Appaltante e/o l'Appaltatore, e la Prefettura o l'Ufficio Territoriale del Governo territorialmente competente.

INFORMATIVA SULLA PRIVACY

Trattamento dei dati ai sensi dell'art. 13 del Regolamento 679/2016 - GDPR

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento 679/2016 (di seguito denominato "Regolamento") ed in relazione ai dati personali che formeranno oggetto di trattamento, Lloyd's Insurance Company S.A. (di seguito denominata "Lloyd's Europe") desidera informare di quanto segue.

1. Finalità del trattamento dei dati

Il trattamento è effettuato per lo svolgimento delle seguenti attività:

- a) Valutazione di eleggibilità volta alla sottoscrizione del rischio da parte di Lloyd's Europe: la base giuridica del trattamento è lo svolgimento di attività pre-contrattuale. Nel caso siano raccolti dati particolari la base giuridica del trattamento è il consenso;
- b) Espletamento delle finalità di conclusione, gestione ed esecuzione del contratto di assicurazione e liquidazione dei sinistri attinenti esclusivamente all'esercizio dell'attività assicurativa e riassicurativa, a cui Lloyd's Europe è autorizzata ai sensi delle vigenti disposizioni di legge; la base giuridica del trattamento è lo svolgimento di attività contrattuale;
- c) Previo Suo consenso scritto, informazione e promozione commerciale dei prodotti assicurativi di Lloyd's Europe; la base giuridica del trattamento è il consenso.

2. Modalità del trattamento

Il trattamento dei dati personali è:

- a) realizzato per mezzo di operazioni o complessi di operazioni: raccolta; registrazione e organizzazione; elaborazione, compresi modifica, raffronto/ interconnessione; utilizzo, comprese consultazione, comunicazione; conservazione; cancellazione/ distruzione; sicurezza/protezione, comprese accessibilità, confidenzialità, integrità, tutela;
- b) Effettuato anche con l'ausilio di mezzi elettronici o comunque automatizzati;
- c) Svolto dall'organizzazione del Titolare e da società di fiducia (il cui elenco è disponibile presso il Titolare) che sono nostre dirette collaboratrici e che operano quali autonomi titolari o quali responsabili esterni del trattamento, obbligati ad adempiere in proprio alla normativa in materia di tutela di protezione dei dati personali. Si tratta in modo particolare di società che svolgono servizi di intermediazione, di assunzione dei rischi, archiviazione della documentazione assicurativa e servizi attinenti alla gestione dei sinistri, quali a titolo esemplificativo ma non esaustivo – periti, consulenti, liquidatori indipendenti e studi legali.

3. Conferimento dei dati

La raccolta dei dati può essere effettuata presso l'interessato direttamente ovvero tramite società accreditate ad operare presso Lloyd's Europe le quali svolgono per nostro conto compiti collegati alla intermediazione assicurativa (agenti, broker).

Ferma l'autonomia personale dell'interessato, il conferimento dei dati personali può essere:

- a) obbligatorio in base a legge, regolamento o normativa comunitaria (ad esempio, per antiriciclaggio, Casellario centrale infortuni, motorizzazione civile), limitatamente ai dati personali richiesti in forza di dette leggi, regolamenti o normativa comunitaria;
- b) obbligatorio per la conclusione di nuovi contratti o alla gestione ed esecuzione dei rapporti giuridici in essere o alla gestione e liquidazione dei sinistri; limitatamente ai dati personali contenuti nella modulistica in uso presso Lloyd's Europe;
- c) facoltativo ai fini dello svolgimento dell'attività di informazione e di promozione commerciale di prodotti assicurativi nei confronti dell'assicurato stesso.

4. Rifiuto di conferimento dei dati

L'eventuale rifiuto da parte dell'interessato di conferire i dati personali:

- a) nei casi di cui al punto 3, lett. (a) e (b), comporta l'impossibilità di concludere od eseguire i relativi contratti di assicurazione o di gestire e liquidare i sinistri;
- b) nel caso di cui al punto 3, lett. (c), non comporta alcuna conseguenza sui rapporti giuridici in essere ovvero in corso di costituzione, ma preclude la possibilità di svolgere attività di informazione e di promozione commerciale di prodotti assicurativi nei confronti dell'interessato.

5. Comunicazione dei dati

I dati personali possono essere comunicati - per le finalità di cui al punto 1, lett. (a), e per essere sottoposti a trattamenti aventi le medesime finalità o obbligatori per legge - agli altri soggetti del settore assicurativo, quali assuntori, coassicuratori e riassicuratori; agenti, subagenti, produttori di agenzia, mediatori di assicurazione ed altri canali di acquisizione di contratti di assicurazione (ad esempio, banche e SIM); legali, periti e autofficine; società di servizi a cui siano affidati la gestione, la liquidazione ed il pagamento dei sinistri, nonché società di servizi informatici o di archiviazione; ad organismi associativi (ANIA) e consortili propri del settore assicurativo; IVASS, Ministero delle Attività Produttive, CONSAP, UCI, Commissione di vigilanza sui fondi pensione, Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ed altre banche dati nei confronti delle quali la comunicazione dei dati è obbligatoria (ad esempio, Ufficio Italiano Cambi, Casellario centrale infortuni, Motorizzazione Civile e dei trasporti in concessione); altri enti pubblici.

Inoltre i dati potranno essere comunicati ad enti pubblici in sede di partecipazione a bandi di gara per fornire nostre referenze e a società residenti al di fuori dell'Unione Europea (per es. Regno Unito, Canada, Svizzera), che garantiscono un adeguato livello di sicurezza nel trattamento dei dati personali, che per conto di Lloyd's Europe effettuano controlli sull'assenza di sanzioni internazionali.

Tali soggetti operano quali autonomi titolari o quali responsabili esterni del trattamento e sono obbligati ad adempiere in proprio alla legge; l'elenco dei destinatari delle comunicazioni dei dati personali è disponibile presso la Filiale Italiana di Lloyd's Europe, e può essere gratuitamente messo a conoscenza dell'interessato, mediante richiesta scritta al Titolare al numero di fax 02 63788850, o all'indirizzo email LloydsEurope.DataProtection@lloyds.com.

6. Diritti dell'interessato

Informiamo, infine, che potrà esercitare i diritti contemplati dal Regolamento, scrivendo all'indirizzo mail LloydsEurope.DataProtection@lloyds.com si potrà pertanto chiedere di avere conoscenza dell'origine dei dati nonché della logica e delle finalità del Trattamento; di ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché l'aggiornamento, la rettifica o, se vi è interesse, l'integrazione dei dati stessi; di opporsi, per motivi legittimi, al trattamento.

È garantito il diritto a revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca.

È garantito il diritto alla portabilità dei dati, a proporre reclamo a un'autorità di controllo.

7. Titolare e responsabile della protezione dei dati

Titolare del trattamento per Lloyd's Europe è il Rappresentante per l'Italia, con sede a Milano in Corso Garibaldi, 86.

È possibile contattare il responsabile della protezione dei dati all'indirizzo mail LloydsEurope.DataProtection@lloyds.com.

Consenso al trattamento dei dati personali

Preso atto dell'informativa di cui sopra, si richiede quindi di esprimere il consenso per i trattamenti dei dati strettamente necessari per le operazioni e i servizi richiesti e più precisamente per:

- a) il trattamento e comunicazione alle categorie di soggetti e nelle modalità indicate al punto 5 della predetta informativa dei dati "particolari" per le finalità di cui al punto 1, lett. (a) dell'informativa e nelle modalità di cui al punto 2. La informiamo che i dati particolari oggetto del trattamento possono essere, per esempio, dati personali idonei a rivelare lo stato di salute¹;

Data

Firma

(obbligatoria)

- b) lo svolgimento di attività di informazione e di promozione commerciale di prodotti assicurativi nei confronti dell'interessato di cui al punto 1, lett. (c)

Data

Firma

(facoltativa)

¹ Per specifici servizi che comportano la conoscenza da parte di Lloyd's Europe di ulteriori dati particolari (a titolo esemplificativo, relativamente a dati genetici e biometrici, allo stato di salute, ecc.), verrà richiesto un consenso scritto di volta in volta.

CLAUSOLA DI ESCLUSIONE DEL RISCHIO CYBER

(Questa appendice prevale su qualsiasi altra disposizione prevista dal presente contratto di Assicurazione).

1) Il presente contratto esclude qualsiasi perdita, danno, responsabilità, reclamo, costo, spesa, multa, sanzione, costo di mitigazione o qualsiasi altro importo direttamente causato, derivante o risultante da:

- a) Un Attacco Cyber;
- b) Indisponibilità parziale o totale o guasto di qualsiasi Sistema Informatico;
a condizione che il Sistema Informatico sia di proprietà o controllato dall'Assicurato o da qualsiasi altra parte che agisca per conto dell'Assicurato; o
- c) la ricezione o la trasmissione di malware, codici dannosi o simili da parte dell'Assicurato o di qualsiasi altra parte che agisca per conto dell'Assicurato.
- d) qualsiasi guasto o interruzione del servizio fornito:
 - i. all'Assicurato o qualsiasi altra parte che agisca per conto dell'Assicurato da un fornitore di servizi Internet, un fornitore di telecomunicazioni o un fornitore di servizi cloud, ad eccezione dell'hosting di hardware e software di proprietà dell'assicurato;
 - ii. da qualsiasi fornitore di servizi, limitatamente al caso in cui tale mancanza di interruzione del servizio abbia un impatto su un Sistema Informatico posseduto o controllato dall'Assicurato o da qualsiasi altra parte che agisca per conto dell'Assicurato.

2) Qualunque copertura per i costi di ricostituzione o recupero di documenti persi, inaccessibili o danneggiati in possesso o controllo dell'Assicurato o di qualsiasi altra parte che agisca per conto dell'Assicurato in questo contratto, non si applicherà in caso di perdita, inaccessibilità o danneggiamento di Dati se conseguenza diretta o indiretta di un Attacco Cyber.

Ai fini della presente appendice si applicano le seguenti definizioni:

Per Sistema informatico si intende qualsiasi computer, hardware, software, sistema di comunicazione, dispositivo elettronico (inclusi, ma non limitati a, smartphone, laptop, tablet, dispositivo indossabile), server, cloud o microcontroller compreso qualsiasi sistema simile o qualsiasi configurazione dei suddetti e compreso qualsiasi input, output, dispositivo di archiviazione dati, apparecchiatura di rete o struttura di backup associati.

Per Attacco Cyber si intende un atto non autorizzato, dannoso o criminale o una serie di atti non autorizzati, dannosi o criminali correlati, indipendentemente dal tempo e dal luogo, o dalla loro minaccia o presunta minaccia, che comportino l'accesso, l'elaborazione, l'utilizzo o il funzionamento di qualsiasi Sistema Informatico.

Per Dati si intendono informazioni, fatti, concetti, codici o qualsiasi altro tipo di informazioni che vengono registrati o trasmessi in una forma che consenta l'utilizzo, l'accesso, l'elaborazione, la trasmissione o l'archiviazione da un sistema informatico.

IUA 04-017

27/11/2020

ESCLUSIONE COVID

Gli Assicuratori non risponderanno di alcuna responsabilità, perdita, costo o spesa derivante da, causato o contribuito da o in alcun modo correlato a:

a. Qualsiasi reale o presunta minaccia di:

1. Coronavirus (COVID-19);
2. Sindrome respiratoria acuta grave coronavirus 2 (SARS-CoV-2);
3. Qualsiasi mutazione o variazione di a.1. o a.2. di cui sopra;

b. Qualsiasi azione intrapresa o mancata azione nel controllare, prevenire, reprimere o in qualsiasi modo nella risposta all'effettivo, presunto, timore o minaccia di uno qualsiasi degli elementi descritti da a.1. ad a.3. di cui sopra.

La presente esclusione non si applica a sinistri derivanti dallo svolgimento dell'attività professionale dell'Assicurato.

DICHIARAZIONE DI RESPONSABILITA' DISGIUNTA

Gli obblighi degli assicuratori sottoscriventi ai sensi dei contratti d'assicurazione da essi sottoscritti sono disgiunti e non solidali e si limitano esclusivamente all'entità delle loro singole sottoscrizioni. Gli assicuratori sottoscriventi non sono responsabili della sottoscrizione di qualsivoglia altro coassicuratore sottoscrivente che, per qualunque ragione, non ottemperi ai propri obblighi, in tutto o in parte.

LSW1001

08/1994

Responsabilità civile Professioni Economico Giuridiche

Modulo di Proposta

L'indicazione di premio è subordinata all'esame del Modulo di Proposta completo, datato e firmato da persona autorizzata, e di qualunque altro documento o informazione i Sottoscrittori ritengano necessari ai fini della corretta valutazione del rischio.

“Le dichiarazioni inesatte e le reticenze del Contraente, relative a circostanze tali che l'Assicuratore non avrebbe dato il suo consenso o non lo avrebbe dato alle medesime condizioni se avesse conosciuto il vero stato delle cose, sono causa di annullamento del contratto quando il Contraente ha agito con dolo o con colpa grave”(Art 1892 comma I Codice Civile).

Il Contraente ha l'obbligo di comunicare all'Assicuratore tutti gli elementi materiali e rilevanti relativamente alla valutazione ed all'assunzione del rischio; il mancato adempimento di detto obbligo può comportare l'invalidità del contratto di Assicurazione e/o la perdita del diritto al risarcimento del danno.

1. INFORMAZIONI FINANZIARIE

1.A Fatturato ultimo esercizio finanziario completo	100000
1.B Fatturato penultimo esercizio finanziario completo	
1.C Stima fatturato esercizio corrente	
1.D Professionista neo abilitato o Studio/Società tra Professionisti neo costituita? in caso di risposta affermativa:	NO
1.E indicare il fatturato previsto per i primi 12 mesi di attività	

2. ATTIVITÀ SINDACALE, REVISIONE INTERNA E/O ESTERNA E MEMBRI DEL CONSIGLIO DI VIGILANZA

2.A Il proponente richiede l'inclusione in copertura di attività sindacale e/o di revisione interna e/o esterna e/o di membro dell'Organismo di Vigilanza? (CONDIZIONE PARTICOLARE AGGIUNTIVA A) in caso di risposta affermativa compilare la SEZIONE A	NO
2.B Indicare il numero di incarichi (in corso e/o cessati)	0
2.C Indicare la percentuale di fatturato riconducibile a tale attività	
2.D Indicare la Regione/Denominazione Sociale delle società per le quali viene e/o è stata svolta la suddetta attività	

L'Assicurazione non comprende i sinistri conseguenti a, derivanti da, o relativi alle attività svolte dall'Assicurato per conto di società le quali, alla data di decorrenza del periodo di assicurazione continua con Assicuratori dei Lloyd's, tramite il Coverholder dei Lloyd's Furness Underwriting Europe, indipendentemente dal numero di rinnovi accordati dagli Assicuratori, fossero in stato di procedura concorsuale, o nei confronti delle quali una richiesta di una qualsiasi procedura concorsuale fosse stata avanzata od accolta.

REGIONE/DENOMINAZIONE SOCIALE E FORMA GIURIDICA DELLE SOCIETÀ PRESSO CUI L'INCARICO VIENE ATTUALMENTE SVOLTO

1	
2	
3	
4	
5	
6	
7	

REGIONE/DENOMINAZIONE SOCIALE E FORMA GIURIDICA DELLE SOCIETÀ PRESSO CUI L'INCARICO È CESSATO

8	
9	
10	
11	
12	
13	
14	

2.E Il Proponente accetta il sottolimito, limitatamente all'estensione legata all'attività sindacale, pari al 50% del massimale di polizza?

3. MEMBRI DEL CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE

3.A Il Proponente richiede l'inclusione in copertura di attività svolta in qualità di membro del Consiglio d'Amministrazione?

NO

3.B Indicare il numero di incarichi (in corso e/o cessati)

3.C Indicare la percentuale di fatturato riconducibile a tale attività

3.D Indicare la Ragione/Denominazione Sociale, il settore di attività ed il fatturato delle società per le quali viene e/o è stata svolta la suddetta attività

ATTENZIONE

L'Assicurazione non comprende i sinistri conseguenti a, derivanti da, o relativi alle attività svolte dall'Assicurato per conto di società le quali, alla data di decorrenza del periodo di assicurazione continua con Assicuratori dei Lloyd's, tramite il Coverholder dei Lloyd's Furness Underwriting Europe, indipendentemente dal numero di rinnovi accordati dagli Assicuratori, fossero in stato di procedura concorsuale, o nei confronti delle quali una richiesta di una qualsiasi procedura concorsuale fosse stata avanzata od accolta. L'Assicurazione non comprende i sinistri conseguenti a, derivanti da, o relativi alle attività svolte dall'Assicurato per conto di società che siano quotate in mercati regolamentati e/o non regolamentati.

	RAGIONE/DENOMINAZIONE SOCIALE E FORMA GIURIDICA	SETTORE DI ATTIVITÀ	PATRIMONIO NETTO (Euro)	SOCIETÀ QUOTATA/ NON QUOTATA	IN CORSO/ CESSATO
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					

3.E Il Proponente accetta il sottolimito, limitatamente all'estensione legata all'attività di membro del Consiglio d'Amministrazione, pari al 50% del massimale di polizza?

4. ATTIVITÀ EDP

4.A Il Proponente richiede l'inclusione in copertura di attività EDP?

NO

4.B Indicare la Ragione/Denominazione Sociale

4.C Indicare la Sede Legale (indirizzo)

4.D Indicare il fatturato dell'ultimo esercizio finanziario completo o la stima di fatturato dell'esercizio corrente (se neocostituita)

€

5. ESTENSIONI DI COPERTURA

5.A Visto Pesante (CONDIZIONE PARTICOLARE AGGIUNTIVA B)

SI

5.B Insolvenze, liquidazioni e curatele (CONDIZIONE PARTICOLARE AGGIUNTIVA C)

NO

5.C Visto Leggero (CONDIZIONE PARTICOLARE AGGIUNTIVA D)

SI

5.D Attività di mediazione (CONDIZIONE PARTICOLARE AGGIUNTIVA F)

NO

5.E Gestione delle Crisi da Sovraindebitamento (CONDIZIONE PARTICOLARE AGGIUNTIVA G)

NO

5.F Sicurezza informatica e perdita dei dati (CONDIZIONE PARTICOLARE AGGIUNTIVA H)

SI

5.G Data Protection Officer (CONDIZIONE PARTICOLARE AGGIUNTIVA I)

NO

5.H Copertura della responsabilità amministrativa (CONDIZIONE PARTICOLARE AGGIUNTIVA J)

SI

5.I Attività di fusioni e acquisizioni (CONDIZIONE PARTICOLARE AGGIUNTIVA K)

NO

5.J Responsabilità in solido (CONDIZIONE PARTICOLARE AGGIUNTIVA L)

SI

6. SINISTROSITÀ PREGRESSA

6.A Sono state avanzate richieste di risarcimento o sono state promosse azioni volte ad accertare la responsabilità civile, penale o deontologica nei confronti del Proponente negli ultimi 5 anni?

NO

6.B Il Proponente è a conoscenza di azioni, omissioni o fatti dai quali possano derivare richieste di risarcimento o azioni volte all'accertamento di responsabilità civile, penale o deontologica nei suoi confronti?

NO

! In caso di risposta affermativa, compilare il CIS (Modulo Informazioni Sinistro)

7. DATI ANAGRAFICI DEL PROPONENTE/CONTRAENTE

7.A Professione	RAGIONIERE COMMERCIALISTA			
7.B Nome	DENIS	7.C Cognome	RUSSO	
7.D Città	USMATE VELATE	7.E Provincia	MB	7.F CAP 20865 7.G Anno di iscrizione all'albo
7.H Indirizzo	VIA NAZARIO SAURO 10			
7.I Codice Fiscale	RSSDNS02S09I690S	7.J Partita Iva		
7.K Telefono cellulare +39	3770820034	7.L Indirizzo email	studio@denisrusso.eu	

Nel caso in cui il Contraente sia uno Studio, indicare:

7.M Ragione/Denominazione Sociale	
-----------------------------------	--

7.N Anno di costituzione dello Studio/Società	
---	--

7.O Indicare il numero e le generalità dei Professionisti iscritti all'albo che formano lo Studio/Società e/o collaboratori da includere in garanzia (il cui fatturato è dichiarato ai fini del calcolo del premio)

NOME E COGNOME		ANNO DI ISCRIZIONE ALL'ALBO	NOME E COGNOME		ANNO DI ISCRIZIONE ALL'ALBO
1			11		
2			12		
3			13		
4			14		
5			15		
6			16		
7			17		
8			18		
9			19		
10			20		

8. ALTRE ASSICURAZIONI E PRECEDENTI ASSICURATORI

8.A Il Proponente è mai stato assicurato per la RC Professionale?	NO	
8.B Assicuratori	8.C Data di scadenza ultima copertura	
8.D Franchigia	8.E Massimale	
8.F Numero di anni di copertura continua	NON ASSICURATO	

DICHIARAZIONE

Il Sottoscritto/Proponente dichiara per proprio conto e a nome di tutti gli Assicurandi:

- a) di prendere atto che questa Proposta non vincola nè gli Assicuratori nè il Proponente alla stipula del contratto di Assicurazione;
- b) che le informazioni rese sul presente modulo sono veritiere e complete;
- c) che nessuna compagnia assicurativa ha mai annullato o rifiutato di concedere o rinunciare a rinnovare una copertura assicurativa relativa alla sua RC Professionale;
- d) di non aver sottaciuto alcun elemento rilevante per la valutazione del rischio;

! di aver ricevuto e preso visione dei documenti componenti il SET INFORMATIVO come previsto dal Regolamento IVASS n° 41 del 2 agosto 2018.

Firma

DENIS RUSSO

Ai sensi e per gli effetti degli Artt. 1322, 1341 e 1342 C.C. il Sottoscritto/Proponente dichiara di approvare specificamente le disposizioni dei seguenti articoli delle Condizioni Generali di Assicurazione:

Art. 2 - altre Assicurazioni
 Art. 5 - Aggravamento del rischio
 Art. 8 - Scadenza senza tacito rinnovo
 Art. 13 - Clausola "Claims Made"
 Art. 15 - Rischi esclusi dall'Assicurazione

Art. 16 - Inizio e termine della garanzia
 Art. 18 - Cessazione del Contratto
 Art. 29 - Clausola Broker

Ai sensi e per gli effetti degli Artt. 1322, 1341 e 1342 C.C. il Sottoscritto/Proponente dichiara di approvare specificamente le disposizioni delle Condizioni Particolari elencate nella Scheda di Copertura.

Firma

DENIS RUSSO

Data

26/06/2026

RIEPILOGO COPERTURA

RAGIONE SOCIALE PRODUTTORE:

FIVEBROKER

RAGIONE SOCIALE INTERMEDIARIO DIRETTO:

Fivebroker

DECORRENZA (dalle ore 00:01):

27/06/2026

SCADENZA (alle ore 24:00):

26/06/2027

DURATA DELLA POLIZZA:

365

FRANCHIGIA ATTIVITA' STANDARD:

1.000,00

FRANCHIGIA ATTIVITA' ALTO RISCHIO:

RETROATTIVITA:

27/06/2023

MASSIMALE:

1.000.000,00

MASSIMALE IN AGGREGATO:

0,00

PREMIO LORDO:

1.395,79

CONDIZIONI SPECIALI:

CONDIZIONE PARTICOLARE AGGIUNTIVA (B) CERTIFICAZIONE TRIBUTARIA OPERANTE - MASSIMALE EURO 3.000.000~CONDIZIONE PARTICOLARE AGGIUNTIVA (D): ASSISTENZA FISCALE OPERANTE MASSIMALE EURO 3.000.000 - L'ASSICURATO DICHIARA CHE IL MASSIMALE STABILITO PER LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ SUDDETTE DEVE INTENDERSI ADEGUATO AL NUMERO DEI CONTRIBUENTI ED AL NUMERO DEI VISTI DI CONFORMITÀ RILASCIATI~CONDIZIONE PARTICOLARE AGGIUNTIVA (H) OPERANTE CON SOTTOLIMITE PARI AD EURO 100.000~CONDIZIONE PARTICOLARE AGGIUNTIVA (J) OPERANTE~CONDIZIONE PARTICOLARE AGGIUNTIVA (L) OPERANTE~ART 29: CESSAZIONE E

DOCUMENTO FIRMATO DIGITALMENTE

Su questo documento è stata apposta la firma digitale dalla Compagnia di assicurazioni **Lloyd's Insurance Company S.A.** ai sensi di Leggi e Regolamenti attualmente in vigore; esso ha quindi valore legale e può sostituire il documento cartaceo.

L'integrità del documento e della firma digitale possono essere verificate dal Contraente prima di apporre la propria firma.

Come verificare la firma digitale

La firma digitale può essere verificata gratuitamente online tramite i servizi elencati sul sito WEB di AGID a questo indirizzo:

<https://www.agid.gov.it/it/piattaforme/firma-elettronica-qualificata/software-verifica>

Come verificare l'integrità del documento

La versione del documento firmato dalla Compagnia è sempre visionabile utilizzando i più comuni lettori di PDF (Acrobat Reader®, Foxit Reader®, ecc.).

**Firma Digitale del Contraente
(Documento Digitale)**

Il Contraente può firmare questo documento con la firma elettronica in suo possesso oppure con il sistema di firma elettronica messo a disposizione dall'intermediario.

Conservazione del Documento Digitale

Il documento deve essere inviato dall'Intermediario alla Compagnia che lo conserverà digitalmente come previsto dalla Legge per preservarne la validità.

**Firma Autografa del Contraente
(Documento Stampato)**

La firma della Compagnia è apposta digitalmente e graficamente, quindi questo documento ha valore anche se viene stampato. Il Contraente può firmare in forma autografa.

Conservazione del Documento Stampato

Il documento stampato e firmato in originale deve essere inviato dall'Intermediario alla Compagnia che lo conserverà come previsto dalla Legge.

Questa pagina

Questa pagina viene aggiunta automaticamente dal sistema di emissione documenti della Compagnia e non costituisce elemento contrattuale. Il QR-Code in calce è inserito esclusivamente ad uso interno e non può essere interpretato da altri lettori di codici.



Non è necessario stampare questo documento,
aiuta anche tu l'ambiente.

